



BANDO 2/2017
PROT.118 VII/1

**BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERE PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L'INGEGNERIA**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento per le Borse di Studio per Attività di Ricerca in vigore presso la Sapienza Università di Roma;

VISTA la richiesta formulata dal Responsabile scientifico Dott. Romolo Remetti

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/01/2017 con la quale è stata approvata l'attivazione della procedura per l'assegnazione di una borsa di studio per attività di ricerca

ACCERTATA la disponibilità finanziaria

DECRETA

ART. 1

È indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria, per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 10 mesi per svolgere l'attività di ricerca riguardante: "Tecniche non distruttive gamma e neutroniche per applicazioni di sicurezza CBRNe (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear)" finanziata con fondi residui del Dott. Romolo Remetti

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, esperienza nell'utilizzo del codice Monte Carlo MCNP, esperienza *post lauream* di almeno tre anni nel campo delle misure nucleari.

I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3



La selezione avviene per titoli e colloquio. Il colloquio verterà su: Tecniche strumentali gamma e neutroniche, applicazioni CBRNe; Codice MCNP.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova orale (salvo rinuncia degli stessi al preavviso per il sostenimento del colloquio), mediante comunicazione che sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica da essi comunicato

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € 20.000,00 (ventimila/00) ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento in rate mensili

ART. 5

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema del **modello A** (*dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000*) allegato al bando, dovrà essere firmata a pena di nullità dal candidato e corredata da una fotocopia del suo documento di identità (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00) e dalla ulteriore documentazione richiesta.

La domanda dovrà essere consegnata alla segreteria del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria in Via Scarpa 16 (pal. RM009 ufficio 29) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

In alternativa la domanda di partecipazione e la documentazione allegata possono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: dipartimento.sbai@cert.uniroma1.it specificando nell'oggetto della mail la specifica del concorso: "Bando 2/2017 del 06/02/2017".

Infine si può inviare la domanda utilizzando il servizio poste italiane o un servizio postale sostitutivo indirizzandola al: Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria della Sapienza Università di Roma Via Scarpa 16 - 00161 - Roma.

Sull'involucro del plico dovranno risultare oltre all'instestazione del mittente, la seguente dicitura: "Bando 2/2017 del 06/02/2017"

La domanda dovrà in ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27/02/2017, pena l'esclusione dalla procedura comparativa.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE DOPO IL TERMINE SOPRA INDICATO, ANCHE SE SPEDITE ENTRO IL TERMINE UTILE.

Pertanto non farà fede il timbro di spedizione dell'ufficio postale accettante.



Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale domicilio, cittadinanza, recapiti telefonici, email.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti ed i voti riportati;
- di non avere alcun grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- curriculum vitæ;
- eventuali fotocopie di pubblicazioni ed altri titoli;
- eventuali fotocopie di attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).

Ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 445/2000 e successiva modifica della legge 183/2011 art.15, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà devono essere sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, cioè con le cosiddette autocertificazioni.

Pertanto i titoli/certificati che sono stati rilasciati da pubbliche amministrazioni non devono essere allegati alla domanda di partecipazione, ma dovranno essere elencati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 D.P.R. 445/2000 (schema di domanda modello A allegato al bando), specificando per ciascuno di essi:

- l'istituzione che li ha conferiti,
- la data in cui sono stati conseguiti
- il voto riportato.

Le fotocopie dei titoli, certificati e delle pubblicazioni che si intendono allegare, dovranno essere conformate agli originali utilizzando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui art. 47 D.P.R. 445/2000 (modello B allegato al bando).

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.



ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio

globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

70 punti per titoli così ripartiti:

fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;

fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100 punti 1

voto da 101 a 104 punti 2

voto da 105 a 109 punti 3

voto 110 punti 4

voto 110 e lode punti 5

fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

I. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per il colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio.



In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento di la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) cittadinanza;
- f) titolo di studio;

ART. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.



Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Roma, 6 febbraio 2017

Il Direttore
Prof. Luigi Palumbo